

Le emergenze educative

Disturbi Specifici di Apprendimento
e
Bisogni Educativi Speciali

Ogni alunno è speciale



Piano dell'offerta formativa (POF) e autonomia scolastica

Nel piano dell'offerta formativa le scuole concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

(fonte: Regolamento autonomia scolastica – DPR 275/1999)

Bisogni educativi speciali: quali aree di riferimento?

In modo particolare, l'area dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (*Special Educational Needs*) comprende:

- le disabilità;
- i disturbi evolutivi specifici;
- lo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Bisogni educativi speciali: con e senza certificazione

L'area dei BES comprende differenti problematiche e difficoltà, che – pur non essendo certificate ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 – richiedono alle scuole l'adozione di strategie e metodologie d'intervento “speciali”, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, capace di contrastare la dispersione.

Bisogni educativi speciali di TUTTI e di CIASCUNO

La discriminante tradizionale *alunni con disabilità/alunni senza disabilità* non rispecchia la complessa realtà delle classi.

- Ogni alunno manifesta, con continuità o per determinati periodi, bisogni educativi speciali.
- Ciò comporta la ridefinizione del tradizionale approccio all'integrazione scolastica per affermare il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento.

Obiettivo inclusione

- ▶ **Disabile non è l'individuo, ma la situazione** che, non tenendo conto della pluralità di soggetti e delle loro caratteristiche specifiche, ne privilegia alcuni a scapito degli altri
- ▶ Se assumiamo che il problema da affrontare sono gli **ostacoli all'apprendimento** e alla piena **partecipazione** e le pressioni che tendono a escludere alcune tipologie di scolari, appare evidente che vi sono molti alunni a rischio di esclusione.
- ▶ In altri termini l'inclusione non riguarda solo gli alunni disabili, ma investe ogni forma di esclusione che può avere origine da differenze culturali, etniche, socioeconomiche, di genere e sessuali

L'Index per l'inclusione (Tony Booth e Mel Ainscow)

Gli indicatori per l'inclusione

- Anche il curriculum scolastico è interessato dal processo inclusivo
- Anziché passare direttamente all'elencazione dei contenuti da svolgere, è importante che si sviluppi una visione comune rispetto alle **finalità del curriculum**, a partire dal riconoscimento dell'importanza delle differenze presenti tra gli alunni e della loro traduzione in attività che siano in grado di promuovere gli apprendimenti e al tempo stesso le relazioni proprio attraverso la valorizzazione di tali diversità
- Occorre dare spazio alle relazioni, alla collaborazione reciproca tra gli alunni, all'espressione delle differenze (culturali, cognitive, di genere, ecc.) come contributo all'arricchimento dell'esperienza formativa del singolo e della classe (o meglio del singolo *nella classe*) (Eisner, 1994)

Una strada nuova

- ▶ Il soggetto di cui si occupa l'inclusione è qualunque alunno con Bisogni Educativi Speciali (*Special Educational Needs*), dove il concetto di Bisogni Educativi Speciali è fondato sul modello ICF (**International Classification of Functioning, Disability and Health**) di *Human Functioning* e ricomprende anche quello di disabilità.
- ▶ Se prendiamo la concezione antropologica proposta dall'ICF riusciamo a uscire dalla dicotomia «difficoltà individuale bio-strutturale vs difficoltà sociale », riconoscendo che il **funzionamento umano è la risultante dell'interazione tra fattori di tipo bio-strutturale, ambientale e psicologico**

Da D. Ianes

“L'Index per l'inclusione: dai Bisogni Educativi Speciali ai Livelli Essenziali di Qualità”

Bisogni educativi speciali: quale paradigma di riferimento?

Il cambiamento auspicato dalla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 individua le seguenti linee di azione:

- potenziamento della cultura dell'inclusione;
- approfondimento delle competenze inclusive degli insegnanti curricolari;
- valorizzazione del docente di sostegno come risorsa per tutta la classe;
- nuovi modelli organizzativi scolastici e territoriali.

I Disturbi Specifici di Apprendimento

«Un bambino con DSA, in un certo senso, è un indicatore della qualità della scuola: in una classe in cui l'allievo con DSA sta bene sono rispettate le «ecodiversità» e quindi è segnale di una buona qualità del sistema.

Tutti gli alunni, i loro genitori e gli insegnanti ne beneficeranno in un circolo virtuoso.»

(Giacomo Stella– Luca Grandi)

Disturbi, disabilità o caratteristiche?*

Tre aspetti di una stessa realtà

- ▶ **Disturbo** si riferisce alle difficoltà di apprendimento . Lo scopo della comunità scientifica che usa il termine è quello di permettere studi , organizzare i servizi e rendere confrontabili i risultati della ricerca
- ▶ **Disabilità** ha uno scopo etico di protezione sociale. E' utile se viene usato per rivendicare un diritto a pari opportunità nell'istruzione. La disabilità è una relazione sociale, non una condizione soggettiva della persona
- ▶ **Caratteristica**, termine che dovrebbe essere usato dall'insegnante può favorire nell'individuo e nella sua famiglia una rappresentazione non stigmatizzante del funzionamento delle persone con difficoltà di apprendimento. Approccio pedagogico che valorizza le differenze individuali.

Panel aggiornamento Consensus Conference DSA-Bologna 2011

DSA come emergenza educativa

- ▶ Tra il 2,5 e il 3,5 % della popolazione in età evolutiva (per la lingua italiana) soffre di DSA
 - da ciò possono conseguire:
 - abbassamento del livello scolastico conseguito (*drop-out*)
 - riduzione della realizzazione delle proprie potenzialità (*educative, sociali, lavorative*)

Quali interventi?

Fonti normative

- ▶ Legge 5 febbraio 1992, n.104

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

- ▶ DPCM 23 febbraio 2006, n. 185

Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap

- ▶ MIUR 2009

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

DSA: quali interventi?

Fonti normative

- ▶ LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”* (GU n. 244 del 18-10-2010)
- ▶ D. M. 5669 del 12 luglio 2011 – *“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento »*

Altri interventi

- ▶ Accordo in Conferenza Stato–Regioni su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)", del 25 luglio 2012
- ▶ Decreto Interministeriale MIUR–MS con il quale si adottano le "Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA" del 17 aprile 2013

Inoltre:

- ▶ la **Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012** e la Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 trattano dei Disturbi Specifici di Apprendimento, inserendoli nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali.

Perché una Legge sui DSA?

- Continuazione di un iter legislativo “storico” a partire dalla Legge 104/1992
- Definizione dei principi generali che devono guidare gli interventi (educativi, sanitari, riabilitativi)
- Rimessa in discussione di atteggiamenti culturali consolidati (indifferenza e delega, per es.)
- Opportunità per ampliare–migliorare –innovare l’offerta formativa della scuola
- Indicazioni verso un progressivo cambiamento culturale
- **Rafforzamento del ruolo dell’insegnante (nuova professionalità)**

Definizioni di DSA

- ▶ *“[...] disturbi nei quali le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione sono alterate già nelle prime fasi di sviluppo. Essi non sono semplicemente una conseguenza di una mancanza di opportunità di apprendere e non sono dovuti a una malattia cerebrale acquisita [...] si ritiene che i disturbi derivino da anomalie nell’elaborazione cognitiva legate in larga misura a qualche tipo di disfunzione biologica [...]”*

(OMS, Classificazione Internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali)

Definizioni di DSA

- ▶ *“[...] interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica:*
 - *dislessia (lettura),*
 - *disgrafia e disortografia (scrittura),*
 - *discalculia (calcolo)*

■

Linee guida del MIUR

...quindi

- ▶ Sono Disturbi Specifici che si inseriscono all'interno di un quadro di **sviluppo cognitivo tipico, riconducibili a origini** neurobiologiche, riguardanti l'acquisizione delle **abilità scolastiche** :
 - Disturbo della Lettura
 - Disturbo del Calcolo
 - Disturbo dell'Espressione Scritta
 - Disturbo dell'attenzione

Caratteristiche generali comuni nei DSA

- ▶ diversa espressività del disturbo nelle differenti età evolutive dell'abilità specifica
- ▶ significativa compromissione dell'abilità specifica
- ▶ frequente co-morbilità con altri disturbi
- ▶ livello intellettivo nella norma (QI=85p.)
- ▶ carattere neurobiologico

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
(GU n. 244 del 18-10-2010)

Dislessia

(art. 1 L.170/2010)

“Si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura”

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
(GU n. 244 del 18-10-2010)

Disgrafia

(art. 1 L.170/2010)

“Si intende per disgrafia *“un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione”*

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
(GU n. 244 del 18-10-2010)

Disortografia

(art. 1 L.170/2010)

Si intende per disortografia *“un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica”*.

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
(GU n. 244 del 18-10-2010)

Discalculia

(art. 1 L.170/2010)

- Si intende per discalculia un *“disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri”*.

Sul confine tra DSA e BES

A.D.H.D. (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*)
v. Dir. 27/12/2012

- ▶ L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei
- ▶ Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l'1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S)

Sul confine tra DSA e BES

- ▶ Con notevole frequenza l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva:
 - disturbo oppositivo provocatorio
 - disturbo della condotta in adolescenza
 - disturbi specifici dell'apprendimento
 - disturbi d'ansia
 - disturbi dell'umore
 - ...

L'osservazione in classe:
il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico
dell' apprendimento

Lettura – i segnali d'allarme

- permanere di una lettura sillabica ben oltre la metà della prima classe della scuola primaria
- tendenza a leggere la stessa parola in modi diversi nel medesimo brano
- perdere frequentemente il segno o la riga

L'osservazione in classe:
il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico
dell' apprendimento

Scrittura – i segnali d'allarme

- Errori ricorrenti che si presentano a lungo ed in modo non occasionale
- Nei ragazzi più grandi: estrema difficoltà a controllare regole ortografiche o punteggiatura

L'osservazione in classe:
il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico
dell' apprendimento

Calcolo – i segnali d'allarme su:

- terminologia e simbolismo
- sequenzialità degli apprendimenti
- soluzione di problemi
- tecniche di calcolo

Altre caratteristiche dell'alunno con DSA

- ▶ Frequenti errori ortografici
- ▶ Facile distraibilità – scarsa attenzione
- ▶ Lentezza generalizzata (nella lettura, nell'esecuzione di compiti...)
- ▶ Facile affaticamento
- ▶ Memorizzazione difficoltosa (tabelline, sequenze numeriche ...)
- ▶ Organizzazione spaziale difettosa (confusione nella lateralità, difficoltà spaziale su foglio ...)
- ▶ Organizzazione temporale difettosa (difficoltà a leggere l'orologio, ricordare date ...)
- ▶ Motricità fine non perfetta (difficoltà ad allacciarsi le scarpe, a tenere in mano la penna, grafia illeggibile ...)
- ▶ Disturbi comportamentali (chiusura o irrequietezza)

L'osservazione delle prestazioni atipiche: chi fa cosa

► Fase 1 – la scuola

- Osservazione delle specifiche abilità nei domini specifici

► Fase 2 – la scuola

- Intervento educativo specifico: attività di recupero e potenziamento

► Fase 3 – famiglia e servizi

- Comunicazione alla famiglia per una consulenza specialistica (diagnosi)

LA DIAGNOSI (art.3 L. 170/2010)

- ▶ **CHI FA LA DIAGNOSI–Servizio Sanitario Nazionale**
 - –Specialisti
 - –Strutture accreditate
- ▶ **QUANDO E' POSSIBILE FARLA**
 - –Non prima della fine del 2° anno della scuola primaria
 - – ipotesi diagnostica alla fine del 1° anno (se presenti fattori di rischio)
- ▶ **RIPERCUSSIONI IN AMBITO EDUCATIVO**
 - –Possibilità di accedere ai benefici previsti dalla Legge 170/2010
 - “Misure educative e didattiche di supporto” e misure previste dalle Linee guida 2011
 - “Didattica individualizzata e personalizzata
 - Strumenti compensativi e misure dispensative”
- ▶ **RIPERCUSSIONI IN ALTRI AMBITI**
 - Interventi integrati (multidimensionali e multiprofessionali) che favoriscano l'inclusione in ambito sociale, scolastico, lavorativo

Il Piano didattico personalizzato

Previsto dalla Legge 170 del 2010 e poi esteso a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali. “Ha lo scopo di **definire, monitorare e documentare** – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – **le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti(...)**. È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe – ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti – dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia”

(Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

PAI: Piano annuale dell'Inclusività

- ▶ E' riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
- ▶ Il Piano deve essere discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali (C.M. del 6 marzo 2013)

PEI: Piano Educativo individualizzato

E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

Misure educative e didattiche di supporto

Didattica individualizzata e personalizzata

- ▶ **INDIVIDUALIZZARE:** porre *obiettivi comuni per tutti i componenti* del gruppo-classe, adattando altresì le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali degli alunni, con l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curriculum.
- **Didattica individualizzata**
 - Attività di specifiche di recupero (potenziare/ acquisire abilità)
 - Flessibilità nell'organizzazione didattica

Misure educative e didattiche di supporto

Didattica individualizzata e personalizzata

- ▶ **PERSONALIZZARE: trova espressione negli obiettivi formativi che devono essere ADATTI e SIGNIFICATIVI per quel singolo alunno**
 - **Didattica personalizzata:**
 - promozione delle potenzialità individuali mediante l'offerta di attività specifiche
 - eventuale diversificazione delle **mete formative**
 - accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno e sviluppo consapevole delle sue "preferenze" e del suo talento
 - impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche
 - uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.)
 - attenzione agli stili di apprendimento
 - calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti (promozione di un apprendimento significativo).

Misure educative e didattiche di supporto (art.5, lettera b)
Strumenti compensativi e misure dispensative

La scuola ha l'OBBLIGO di provvedere alla

«introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».

Strumenti compensativi


- ▶ *Sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria:*
 - sintesi vocale, registratore, software di video-scrittura con correttore ortografico, calcolatrice, tabelle, mappe concettuali etc...

Misure dispensative

- ▶ Sono misure che consentono all'alunno di **non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento**:
 - maggior tempo per svolgere una prova (+30%), contenuti ridotti, riduzione–revisione dei materiali di lavoro ecc...
- ▶ **NB: entrambi (strumenti compensativi e misure dispensative) sono sottoposti periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi**

Obiettivo PDP – Piano Didattico Personalizzato

- ▶ **Modalità didattiche personalizzate**
- ▶ **Misure dispensative**
- ▶ **Strumenti compensativi**
- ▶ **Attività di recupero individualizzato**
- ▶ **Forme di verifica e valutazione**



Centralità della didattica

- ▶ ***Centralità della figura docente :***
 - “riappropriarsi” di competenze educative e didattiche anche nell’ambito dei DSA:
 - *entrano in gioco* competenze disciplinari e competenze psicopedagogiche

La dimensione relazionale

- ▶ Le variabili emotivo – relazionali “in gioco” nell’alunno con DSA

Gli insegnanti promuovono

- ▶ Successo scolastico
- ▶ Rafforzamento: autostima, motivazione, senso di autoefficacia
- ▶ Clima di classe “inclusivo”
- ▶ Partecipazione dei compagni

Con chi lavorare e collaborare

- ▶ Tutti i colleghi insegnanti
- ▶ Le famiglie
- ▶ L'USR
- ▶ Il CTS
- ▶ Il dirigente scolastico
- ▶ Il referente di istituto
- ▶ Il servizio sanitario
- ▶

I Bisogni Educativi Speciali

BES come emergenza educativa

Fonti

- ▶ **Direttiva del 27 dicembre 2012** sui Bisogni Educativi Speciali
Strumenti di intervento per alunni con bes e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
- ▶ **C.M. n. 8 del 6 marzo 2013**
Strumenti di intervento per alunni con bes e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative
- ▶ **Nota Miur 2563 del 22 Novembre 2013**
Chiarimenti strumenti di intervento per Bes 2013/2014

BES come emergenza educativa

- ▶ Assunzione del modello diagnostico ICF (*International Classification of Functioning*) dell'OMS che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale.
- ▶ Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni

BES come emergenza educativa

- ▶ Ogni alunno, con *continuità* o per *determinati periodi*, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi
 - fisici
 - biologici
 - fisiologici
 - psicologici
 - sociali
- ▶ Le scuole sono tenute a dare risposte **adeguate e personalizzate**

BES come emergenza educativa

- ▶ Implementazione di
 - Cultura dell'inclusione
 - Integrazione tra i soggetti della comunità educante
- ▶ Strumenti
 - CTS (v. D.M. 12 luglio 2011 su DSA) come integrazione tra soggetti che operano sul territorio

Special Educational Needs

- ▶ Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:
 - Disabilità (v. L. 104/1992)
 - Disturbi evolutivi specifici (L. 170/2010)
 - Svantaggio socio economico, linguistico, culturale (Dir.27.12.2012)

In alcuni casi:

- Alunni con disturbo dell'attenzione (A.D.H.D.)

I *borderline*

- ▶ Alunni con potenziali intellettivi non ottimali [funzionamento cognitivo–intellettivo limite o *borderline*] qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170, richiedono particolare considerazione
- ▶ Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell'intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni

I *borderline*

- ▶ Il loro QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità
- ▶ Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidità con altri disturbi
- ▶ Per altri si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà
- ▶ Gli interventi educativi e didattici hanno un'importanza fondamentale

Strategie di intervento per i BES

- ▶ Redazione di un Piano Didattico personalizzato
- ▶ Adozione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011)
- ▶ Riorganizzazione e potenziamento dei CTS (anche in collegamento con i CTI-Centri Territoriali per l'Inclusione, di livello distrettuale)

Organizzazione territoriale

- ▶ L'organizzazione territoriale per l'inclusione prevede:
 - i GLH a livello di singola scuola, eventualmente affiancati da Gruppi di lavoro per l'Inclusione
 - I GLH di rete o distrettuali
 - i Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI) a livello di distretto sociosanitario
 - almeno un CTS a livello provinciale

Funzioni dei Centri Territoriali di Supporto

- ▶ *Informazione e formazione*
- ▶ *Consulenza*
- ▶ *Gestione degli ausili*
- ▶ *Diffusione di buone pratiche*
- ▶ *Attività di ricerca e sperimentazione*
- ▶ *Promozione di intese territoriali per l'inclusione*
- ▶ *Equipe di docenti curricolari e di sostegno specializzati*
- ▶ *Portale come ambiente di apprendimento-insegnamento e scambio di informazioni e consulenza*

C.M n. 8/2013

► Azioni a livello di singola istituzione scolastica

- i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES
- Il gruppo è integrato da funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione con la scuola. Tale gruppo prende il nome di:
 - Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI)

Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

Funzioni del GLI:

- ▶ rilevazione dei BES presenti nella scuola
- ▶ raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione
- ▶ focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi
- ▶ rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola
- ▶ raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze
- ▶ elaborazione di una proposta di **Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli** alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico
- ▶ proposta al Collegio dei docenti del Piano annuale per l'Inclusività da inserire nel POF della scuola

Una funzione strumentale per...

- ▶ Offrire consulenza/informazione ai docenti, al personale ATA, alle famiglie in materia di normativa e di metodologia e didattica;
- ▶ Curare il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, UONPIA, Associazioni, ecc...),CTS, CTI e UST;
- ▶ Supportare i Cdc/Team per l'individuazione di casi di alunni BES;
- ▶ Raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/ segnalazione) aggiornando il fascicolo personale e pianificare attività/progetti/strategie *ad hoc*;
- ▶ Partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e fornire collaborazione/consulenza alla stesura di PdP e PEI;
- ▶ Organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle necessità rilevate all'interno dell'istituto;
- ▶ Raccogliere i dati sui risultati ottenuti e condividere proposte con il Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto;
- ▶ Curare una sezione della biblioteca di istituto dedicata alle problematiche sui BES;
- ▶ Aggiornarsi continuamente sulle tematiche relative alle diverse “*tipologie*” che afferiscono ai BES.

L'impegno del MIUR per l'inclusione scolastica

- ▶ **Osservatorio nazionale permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità**
Intesa MIUR – Ministero della Salute per:
 - la diagnosi precoce anche nei bambini in età prescolare
 - il miglioramento dell'appropriatezza diagnostica finalizzata all'integrazione scolastica
 - la collaborazione nella formulazione del pdp da parte del Servizio Sanitario Nazionale o di una struttura accreditata
 - la formazione congiunta tra personale scolastico e sanitario
 - il potenziamento dei CTS in rete e coordinati con i servizi
 - la promozione di ricerche e studi di tipo epidemiologico

L'impegno del MIUR per l'inclusione scolastica

- ▶ **Progetto ICF** (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) secondo le indicazioni dell'OMS
 - *la persona non si qualifica più per le sue menomazioni, ma per gli aspetti positivi, considerando la sua interazione in uno specifico contesto. Assumono allora importanza le “barriere” e i “facilitatori”. L'obiettivo è quello di **azzerare le barriere e di potenziare i facilitatori**, così da giungere ad un progressivo annullamento della “disabilità”*

L'impegno del MIUR per l'inclusione scolastica

- ▶ **Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità per:**
 - la creazione di una banca dati, a livello europeo, su tutti i sussidi e gli ausili per la disabilità
 - l'accessibilità dei siti web agli studenti disabili
 - progetti di ricerca sviluppati dalle scuole (ad oggi realizzati 29 software didattici disponibili gratuitamente sul sito del MIUR)
 - formazione dei docenti sulla dislessia e sui DSA
 - creazione dei CTS

Verificare e valutare

Disturbi Specifici di Apprendimento
e
Bisogni Educativi Speciali

Premessa

La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati , secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato

(nota MIUR del 22.11.2013)

Dare uguali opportunità

Nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative.

Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche

Le verifiche

- ▶ Devono essere preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i docenti del team o Cdc
- ▶ Devono essere effettuate in relazione al PdP (se presente) e con l'uso degli strumenti compensativi e/o le misure dispensative (se previsti)

Le verifiche per alunni con disabilità

- ▶ Le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI
 - ▶ La valutazione deve esser svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Team / Cdc, e quindi non solo dal docente di sostegno
 - ▶ Un **PEI semplificato/facilitato** dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale
 - ▶ Un **PEI differenziato** dà diritto alla sola attestazione delle competenze lo studente con disabilità che ha seguito un PEI differenziato, acquisendo l'attestazione delle competenze
- (può comunque iscriversi alla secondaria di II grado)

Esami di stato

- ▶ Gli alunni disabili della scuola secondaria di II grado che hanno seguito un percorso didattico individualizzato-differenziato sono ammessi a sostenere esami di Stato su **prove differenziate** coerenti con il percorso svolto e finalizzate unicamente al rilascio **dell'attestazione delle competenze**
- ▶ I testi delle prove sono elaborati dalla Commissione sulla base della documentazione fornita dal Cdc
- ▶ Al termine viene rilasciata un'attestazione delle competenze ex art.13 DPR 323/1998.
- ▶ Le prove differenziate vanno indicate nell'attestazione, ma non nei tabelloni

Prove equipollenti

Per gli alunni disabili che sostengono gli esami di Stato e conseguono il diploma la Commissione può predisporre **prove equipollenti consistenti nell'uso di mezzi tecnici o in modalità differenti di sviluppo dei contenuti culturali e professionali** che comprovano che il candidato ha raggiunto una preparazione per il **rilascio del titolo studio con valore legale**

Alunni con dsa: verifiche

- ▶ Le verifiche devono essere coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi , ecc...)
- ▶ La valutazione deve essere svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla **padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo**
- ▶ Per favorire l'apprendimento delle lingue straniere occorre la massima flessibilità didattica, **privilegiando l'espressione orale** e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, secondo quanto dettato dalla norma vigente

- ▶ Riguardo al recupero di eventuali debiti scolastici per gli studenti iscritti nella scuola secondaria di II grado, è necessario che il Cdc calendarizzi con congruo anticipo le prove scritte e orali.
- ▶ Per uno studente DSA risulta oltremodo faticoso sostenere più prove, scritte e/o orali nel medesimo giorno o in giorni immediatamente successivi, e ciò per la mancata automatizzazione delle abilità di base.

Dispensa dalla lingua straniera scritta

La dispensa dalle lingue straniere scritte può essere data sia in corso d'anno sia in sede di esame di Stato. Devono però ricorrere le seguenti condizioni:

- ▶ **certificazione di DSA**, attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;
- ▶ **richiesta di dispensa** dalle prove scritte presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;
- ▶ **approvazione da parte del Cdc** confermante la dispensa, in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio nei quali l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc...)

Esonero dalla lingua straniera

L'esonero è previsto nei casi di particolare gravità anche in co-morbilità con altri disturbi e altre patologie.

Lo studente può essere esonerato dall'insegnamento della lingua straniera se sussistono le seguenti condizioni:

- ▶ certificazione di DSA, attestante la particolare gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di esonero;
- ▶ richiesta di esonero presentata dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne;
- ▶ approvazione dell'esonero dall'insegnamento della lingua straniera da parte del Cdc

ATTENZIONE!

In questo caso, il percorso di apprendimento è differenziato e dà diritto soltanto all'attestato certificante le competenze raggiunte (art.13 DPR n.323/1998). È quindi precluso l'ottenimento di un titolo di studio con valore legale.

Esami di stato

- ▶ Nell'esame dei candidati con DSA (art.18 O.M. n.13 del 24.4.2013), la Commissione terrà in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzate e elaborato dal Cdc
- ▶ Occorre che il Cdc predisponga un dossier a parte, relativo al percorso scolastico dello studente con DSA, contenente diagnosi, profilo di funzionamento, PDP, forme di verifica, valutazione e, comunque, tutti quei documenti che possono essere utili alla commissione affinché **valuti con completezza e imparzialità** l'apprendimento dello studente con DSA

Le prove d'esame

Le Commissioni predispongono modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, adeguate al PDP seguito dallo studente nel corso dell'anno scolastico. In particolare tali studenti:

A. possono utilizzare tutti gli strumenti compensativi indicati nel PDP già utilizzati per le verifiche in corso d'anno o comunque ritenuti idonei per il positivo svolgimento dell'esame (art. 5 del DM 5669/2011)

B. accedono alla decodifica delle consegne delle prove scritte attraverso tre modalità, l'una alternativa all'altra:

1. *Testi trasformati in formato MP3 audio*
2. *Lettore umano*
3. *Trascrizione del testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di sintesi vocale*

C. hanno diritto a tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. In generale, i tempi aggiuntivi sono quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per il gruppo classe

D. hanno diritto all'adozione di criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma

E. nel caso in cui ci sia stata dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e possono

- ▶ sostituire la prova scritta con una prova orale la cui modalità e i cui contenuti saranno definiti dalla Commissione d'Esame. La prova orale dovrà essere sostenuta dal candidato o il giorno stesso, in contemporanea o in differita, oppure in giorno successivo, comunque prima della pubblicazione degli esiti delle prove scritte

F. Nel caso in cui ci sia stato esonero dalla lingua straniera, (art. 6 c. 6 del DM 12 luglio 2011) è prevista solo l'attestazione delle competenze (art. 13 Dpr 323/1998).

Tutto ciò comparirà nell'attestato rilasciato allo studente e non nei tabelloni affissi all'albo

Grazie per l'attenzione

Luisa Anna Maria Giordani

luisaannamari@gmail.com

Cell. 3471566021